



# COMUNE DI SCONTRONE

Provincia di L'Aquila

## ***DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE***

N. 16

Del 31-03-2016

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTERE AL RICORSO TAR ABRUZZO

L'anno *duemilasedici* il giorno *trentuno* del mese di *Marzo* alle ore 18:30 nella sala delle adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

<b>N°</b>	<b>Cognome Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presenze</b>
1	SCHIPANI ILEANA	SINDACO	Presente
2	MELONE GIUSEPPE	VICESINDACO	Presente
3	TIRITILLI NICOLA	ASSESSORE	Presente
4	LANNO ANGELO	ASSESSORE	Assente

PRESENTI N. 3 ; ASSENTI N. 1;

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT. FRANCESCO PEZZOLLA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'Adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso che**

in data 15 marzo 2016, prot. 575, è stato notificato in Comune un ricorso al T.A.R. Abruzzo, sezione di L'Aquila, proposto dalla sig.ra Alessandra Magni avverso: a) la delibera di C.C. n. 16/2015 con la quale il Comune di Scontrone ha approvato il P.R.G.; b) la delibera di C.C. 16/2014 con la quale l'Ente civico ha adottato il P.R.G.; c) la delibera di C.C. n. 5/2014 con la quale si è preso atto del P.R.G. di Scontrone rielaborato a seguito dei pareri espressi dagli enti sovraordinati e si è approvata la relazione preliminare di VAS; d) nonché la nota della provincia di L'Aquila prot. 68176 del 18.12.2015 attestante la compatibilità del P.R.G. di Scontrone con il piano territoriale di coordinamento provinciale;

### **Vista**

la necessità di conferire un incarico legale al fine di resistere al giudizio amministrativo in parola attesa l'importanza degli atti impugnati;

### **Rilevato che**

questo Ente è privo di ufficio legale e che, quindi, vi è la necessità di conferire ad un legale esterno, ad opporsi al ricorso amministrativo più sopra richiamato;

### **Ritenuto, pertanto,**

doveroso autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio avanti al T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, per tutelare gli interessi del Comune inerenti la vicenda in parola;

### **Sentito**

l'Avvocato Emilio Potena del Foro di Sulmona con studio legale in Castel di Sangro al Corso Vittorio Emanuele II, n. 1, che ha comunicato, sempre con nota a mezzo email del 30.03.2016, prot. 727, la propria disponibilità a rappresentare e difendere il Comune di Scontrone (Aq) nella vertenza in parola rimettendo un preventivo pari ad euro 3.055,00 oltre spese ed oneri fiscali, quale corrispettivo per l'intero giudizio di primo grado;

### **Considerato che**

*più volte la Corte dei Conti (tra le tante, sez. Lombardia n. 441/2012) ha precisato che “ordinariamente, le spese sostenute per la difesa in giudizio di un ente pubblico devono essere calcolate preventivamente ed in maniera sufficientemente cautelativa, basandosi sul preventivo di spesa che deve essere richiesto al legale”; inoltre, “la difficoltà di determinazione dell'esatto ammontare di una spesa non esime l'ente dall'obbligo di effettuarne una stima quanto più possibile veritiera e prudentiale, al fine di una corretta imputazione a bilancio del costo complessivo presunto della prestazione. L'importo così determinato dovrà essere impegnato in bilancio nella sua interezza anche se verrà corrisposto, quanto meno in parte, in epoca successiva all'esercizio di competenza”;*

### **Visto**

l'allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, al punto 5.2 lettera g), relativamente al conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è esattamente determinabile nel tempo, prevede che gli impegni sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa

### **Richiamata**

la sentenza n.2370 del 11.05.2012 del Consiglio di Stato sez. V dalla quale si evince che il conferimento al legale di un singolo incarico non sia appalto di “servizi legali”, ma contratto d’opera intellettuale che esula dalla disciplina in materia di evidenza pubblica; in particolare il Consiglio di Stato ha affermato che: *“Le norme in tema di appalti di servizi vengono, in definitiva, in rilievo quando il professionista sia chiamato a organizzare e strutturare un a prestazione, altrimenti atteggiarsi a mera prestazione di lavoro autonomo, in servizio (nella fattispecie legale) da adeguare alle utilità indicate dall’ente, per un determinato arco temporale e per un corrispettivo determinato, invece il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale (...) non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all’art.27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si applica incompatibilmente con la struttura della fattispecie....”*;

**Visto** lo schema di convenzione allegato;

**Acquisiti**, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli,

### **DELIBERA**

1) di autorizzare, per le motivazioni e considerazioni di cui in narrativa, il Sindaco di Scontrone ad opporsi al ricorso amministrativo dinanzi al T.A.R. Abruzzo, sezione di L’Aquila, proposto dalla sig.ra Alessandra Magni avverso: a) la delibera di C.C. n. 16/2015 con la quale il Comune di Scontrone ha approvato il P.R.G.; b) la delibera di C.C. 16/2014 con la quale l’Ente civico ha adottato il P.R.G.; c) la delibera di C.C. n. 5/2014 con la quale si è preso atto del P.R.G. di Scontrone rielaborato a seguito dei pareri espressi dagli enti sovraordinati e si è approvata la relazione preliminare di VAS; d) nonché la nota della provincia di L’Aquila prot. 68176 del 18.12.2015 attestante la compatibilità del P.R.G. di Scontrone con il piano territoriale di coordinamento provinciale;

2) di dare mandato al Responsabile del Servizio competente affinché provveda con propria determinazione ad assumere il relativo impegno di spesa, di € 3.055,00 (tremilacinquantacinquevirgolazerozero), spese ed oneri fiscali esclusi, compresa la sottoscrizione della convenzione di incarico in favore dell’Avvocato Emilio Potena, codice fiscale PTNMLE77A14H769S, con studio in Castel di Sangro (Aq) al Corso Vittorio Emanuele II, 1, indirizzo p.e.c. avv.emiliopotena.it;

3) di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A);

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ed a seguito di separata votazione, stante l’urgenza per consentire al legale di costituirsi in giudizio, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L.

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49 parere di regolarità contabile: <b>Favorevole</b>  Li, 31-03-2016	<b>SERVIZIO FINANZE</b> STERPETTI MAURO
---	--

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49 parere di regolarità tecnica: <b>Favorevole</b>  Li, 31-03-2016	<b>SERVIZIO TECNICO</b> Ing. Rolando Le Donne
---	--

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE  
DOTT.SSA ILEANA SCHIPANI

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. FRANCESCO PEZZOLLA

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto, visti gli atti d' Ufficio,

ATTESTA:

(x) Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune di Scontrone (art. 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n.69) in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi.

(x) è stata trasmessa con elenco in data odierna ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. n. 267/2000).

Li

IL MESSO NOTIFICATORE  
ANGELO DI DOMENICO

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto, visti gli atti d' Ufficio,

ATTESTA:

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000

|| - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. FRANCESCO PEZZOLLA

---

